



Dott. Antonio Roma
(Revisore Contabile)

Dott. Alessio Roma

CDL Giorgio Roma

Circolare Informativa 10/2020

Ceccano, 12 Marzo 2020

Contenimento e Gestione Emergenza Coronavirus COVID-19 – Aggiornamento n. 6.

In questi giorni il nostro studio pubblicherà circolari volte a fornire indicazioni sul "[Contenimento e Gestione Emergenza Coronavirus COVID-19](#)", nell'ambito della gestione dei rapporti di lavoro.

Con [DPCM del 11.03.2020](#) sono state imposte nuove restrizioni all'apertura delle attività commerciali e produttive in genere.

Attività che possono rimanere aperte ed attività da sospendere:

- Sono sospese le attività di commercio al dettaglio fatta eccezione per le attività di generi alimentari;
- Rimangono aperte le attività di: farmacie, edicole, tabaccai e parafarmacie, che devono però garantire la distanza interpersonale di sicurezza di un metro;
- Sono sospese le attività di ristorazione (BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE);
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (Parrucchieri, Barbieri, Centri Estetici);
- Restano aperti, garantendo il rispetto delle norme igienico sanitarie, servizi: Bancari, Finanziari, Assicurativi.

In ordine alle attività produttive e professionali, possono continuare l'attività con le seguenti raccomandazioni:

- Consentire, ove possibile, il lavoro agile (si veda nostra [Circolare n. 07/2020](#));
- Incentivare la fruizione di ferie e congedi sia pregressi che maturandi (si veda nostra [Circolare n. 08/2020](#));
- Sospendere le attività produttive dei reparti non indispensabili;
- Assumere protocolli anti contagio, fornire dotazioni di protezione individuale (mascherine, prodotti igienizzanti ecc.);
- Incentivare la sanificazione dei locali;
- Limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti produttivi.

Per i servizi di Trasporto Pubblico Locale i Presidenti delle Regioni potranno adottare specifici provvedimenti di riprogrammazione dei servizi, anche con riduzione al minimo degli stessi.

In allegato trasmettiamo il DPCM 11/03/2020 con la tabella delle attività consentite.

Con i migliori e più cordiali saluti.

Studio Associato Roma - CdL
Dott. Antonio Roma

Allegati:

- **DPCM 11/03/2020 (testo completo):** <https://tinyurl.com/wlxhcdv>



8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 11 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE

Il Ministro della salute: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 429

ALLEGATO I

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

ALLEGATO 2

SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

20A01605

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 marzo 2020.

Approvazione del certificato per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per il personale collocato in distacco per motivi sindacali.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gen-

naio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle I.P.A.B. (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, relativa alla «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane»;

